



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, AIROLA, PEPE, SANTANGELO, BENCINI, ORELLANA, LEZZI, CASALETTO, CASTALDI, MOLINARI, SCIBONA, BULGARELLI, PAGLINI, COTTI, VACCIANO, CATALFO, MARTELLI, CIAMPOLILLO, BOCCHINO, LUCIDI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di gioco d’azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei minori e le fasce a rischio

ONOREVOLI SENATORI. - Per ludopatia (o gioco d'azzardo patologico) si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse, nonostante l'individuo che ne è affetto sia consapevole che questo possa portare a gravi conseguenze. Per continuare a dedicarsi al gioco d'azzardo e alle scommesse, chi è affetto da ludopatia trascura lo studio o il lavoro e può arrivare a commettere furti o frodi.

Il piacere del gioco diventa un incontrollabile impulso, quindi patologico. Le persone portano alla rovina se stesse e le loro famiglie arrivando a indebitarsi e a volte a perdere il lavoro. Secondo alcune stime americane la ludopatia può interessare il 2-4 per cento della popolazione, rappresentando dunque anche un importante problema di salute pubblica.

L'Organizzazione mondiale della sanità vede nel «gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale».

Di recente con l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stato raccomandato ai «gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi» di «esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al

reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. [Gioco d'azzardo patologico]».

L'articolo 5, comma 2, del decreto ha inserito la ludopatia nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

Un passo in avanti che però non risolve il problema della prevenzione. Poiché non esistono forme di prevenzione della ludopatia è dunque auspicabile che, nell'opera di prevenzione, lo Stato adotti iniziative idonee a contrastare il diffondersi della patologia attraverso un monitoraggio costante e con campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.

Il presente disegno di legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei minori e le fasce a rischio e si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca la definizione di ludopatia.

L'articolo 2 è volto a promuovere campagne di informazione in materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più a rischio.

L'articolo 3 prevede la certificazione della ludopatia, emessa dai presidi regionali convenzionati con i dipartimenti di salute mentale, in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, che garantisce la possibilità di accedere alla cura in ambulatori specifici. Al fine di assicurare la tra-

sparenza dei dati la certificazione è trasmessa al Ministero della salute che provvede alla pubblicazione dei dati raccolti sul proprio sito *internet*.

L'articolo 4 prevede misure di contrasto e azioni positive a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili e in particolare pone dei limiti alla collocazione degli apparecchi ido-

nei al gioco d'azzardo e l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line* di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso di tessera elettronica, tessera sanitaria regionale o codice fiscale.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Sono definiti affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbi derivanti da gioco d'azzardo patologico. Le dipendenze comportamentali patologiche da gioco inducono i soggetti alla coazione a ripetere, determinando condotte compulsive tali da arrecare un grave deterioramento del funzionamento psico-sociale, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Art. 2.

*(Campagna di informazione
e di educazione al gioco)*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione sul gioco e sulle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I comuni promuovono ai sensi del comma 1, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del volontariato, campagne di informazione in materia di prevenzione e trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce sociali più a rischio.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono finalizzate in particolare:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie;

b) a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole;

c) ad informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e privata operanti sul territorio di riferimento e sulle relative modalità di accesso.

Art. 3.

(Attività diagnostica e certificazione)

1. Al fine di assicurare l'omogeneità nel territorio nazionale, le diagnosi di ludopatia sono effettuate dai presidi regionali accreditati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sulla base di appositi protocolli diagnostici, redatti dal Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La certificazione attestante la ludopatia è emessa a seguito della diagnosi ed è valida in tutto il territorio nazionale, fino all'eventuale nuova certificazione che attesta il recupero del soggetto affetto dalla patologia. La certificazione è emessa dai presidi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, i quali assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consente che queste possano essere erogate in regime di non ricovero.

3. La certificazione di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero della salute che provvede alla pubblicazione dei dati raccolti sul proprio sito *internet*.

4. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale in materia di fattori di rischio, diffusione, diagnosi, trattamento e prevenzione della ludopatia.

Art. 4.

(Misure di contrasto e azioni positive a tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

1. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

2. I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. Al fine di garantire l'applicazione del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto al fine di rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line* di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, tessera sanitaria regio-

nale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco.

